



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 30/01/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.051,68 a titolo di commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione non maturate, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 28.06.2013 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 18.09.2017, oltre interessi.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, in particolare evidenziando che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo, ma rinnovando in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento ed eccependo altresì che tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. accipiens).

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in subordine, di circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal



ricorrente; in ulteriore subordine, di decurtare quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario convenuto perché la domanda di ripetizione delle somme relative alle attività di intermediazione avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del TUB.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* della 'commissione d'intermediazione', attesa la presenza in atti del conferimento dell'incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente, mentre devono ritenersi di natura *recurring* le commissioni di attivazione; quanto invece alle commissioni di gestione, per le quali pure va riconosciuta la natura

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

recurring, il Collegio, pur considerando che risulta esibito in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, rileva tuttavia che nel contratto non vi è un espresso rinvio al piano ai fini della determinazione della misura retrocedibile degli oneri commissionali e che inoltre nello stesso piano non appaiono con chiarezza specificate le commissioni rimborsabili né viene indicato il criterio sulla base del quale tali oneri saranno rimborsati, pertanto, il rimborso delle commissioni in questione dovrà avvenire secondo il criterio proporzionale lineare.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	7,13%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	38,44%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 953,40	€ 564,10	€ 366,52			€ 564,10
○	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 349,20	€ 206,61	€ 134,25	€ 202,53	€ 202,53	€ 4,08
○	costi intermediazione (<i>up front</i>)	€ 817,20	€ 483,51	€ 314,16			€ 314,16
○							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 882,34
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 882,34, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS